

REGOLAMENTO (CE) N. 2308/97 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1997

che reintroduce un'aliquota di dazio del 12 % applicabile su alcuni prodotti che rientrano nel codice NC 5607

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il dazio all'importazione sui prodotti lavorati di sisal o di altre fibre tessili del genere «agave» che rientrano nei codici NC 5607 21 00, 5607 29 10 e 5607 29 90, era stato ridotto e vincolato al 12 % dalla Comunità nel quadro del Tokio Round dei negoziati commerciali multilaterali;

considerando che l'aliquota del dazio consolidato del 12 % su questi prodotti era stata in seguito ritirata ai sensi delle disposizioni del GATT, articolo XXVIII, e sostituita da un'aliquota autonoma del 25 % ai sensi del regolamento (CEE) n. 283/91 del Consiglio⁽¹⁾;

considerando che, nell'ambito dell'Uruguay Round dei negoziati commerciali multilaterali, la Comunità si era impegnata a reintrodurre l'aliquota del 12 % quando il Brasile avesse definitivamente soppresso la tassa applicata sulle esportazioni delle fibre di sisal dagli Stati di Paraíba e Bahia; che il Brasile ha nel frattempo esonerato tali esportazioni dalle tasse; che quindi è opportuno reintrodurre l'aliquota del 12 % e abrogare il regolamento (CEE) n. 283/91; che è necessario modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è modificato come segue:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
•5607	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:			
5607 10 00	– invariato	invariato	invariato	—
5607 21 00	– di sisal o di altre fibre tessili del genere «Agave»:			
5607 29	– – Spago per legare	16	12	—
5607 29 10	– – – altri:			
5607 29 10	– – – aventi un titolo superiore a 100 000 decitex (10 g/m)	16	12	—
5607 29 90	– – – aventi un titolo inferiore o uguale a 100 000 decitex (10 g/m)	16	12	—

⁽¹⁾ GU L 35 del 7. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/97 della Commissione (GU L 224 del 14. 8. 1997, pag. 16).